SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1968

(3ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TEDESCHI
e del Vice Presidente CENGARLE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione congiunta e rinvio:

« Sospensione dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424, per l'artigianato » **(17)** (*D'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri*);

«Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti » **(57)** (*D'iniziativa dei senatori Premoli ed altri*);

« Modifica della legge 2 aprile 1968, numero 424, contenente norme sulla disciplina dell'apprendistato » **(214)** (*D'iniziativa dei senatore Samaritani ed altri*);

« Sospensione per l'artigianato della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di avviamento al lavoro » **(221)** (*D'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 32 39
BERMANI 39
BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 33, 34, 35, 36, 38, 39
DE MARZI . . . . . *Pag.* 34, 35, 38, 39
PREMOLI 34, 39
SAMARITANI 35, 36, 39
VALSECCHI, *relatore* 32, 33, 34, 38, 39

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Albani, Angelini, Bermani, Bisantis, Brambilla, Cengarle, Coppo, Di Prisco, Fermariello, Gronchi, Magno, Mazzoli, Pozzar, Ricci, Samaritani, Segreto, Senese, Tedeschi, Torelli, Valsecchi, Varaldo e Vignolo.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Robba è sostituito dal senatore Premoli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori De Marzi e De Vito.

Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bosco ed il Sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Turnaturi.

R I C C I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge: « Sospensione dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424, per l'artigianato » (17), diniziativa dei senatori De Marzi ed altri;

« Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, numero 424, in tameria di assunzione degli apprendisti » (57), d'iniziativa dei senatori Premoli ed altri;

« Modifica della legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato » (214), d'iniziativa dei senatori Samaritani ed altri, e:

« Sospensione per l'artigianato della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di avviamento al lavoro » (221), d'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Sospensione dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424, per l'artigianato », d'iniziativa dei senatori De Marzi, Sammartino, De Vito, Deriu, Lombardi e Baldini; « Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti », d'iniziativa dei senatori Premoli, Veronesi, Perri e Robba; « Modifica della legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato », d'iniziativa dei senatori Samaritani, Piva, Brambilla, Fermariello, Magno, Bonatti, Vignolo, Abbiati Greco Casotti Dolores, Bertone e Fusi; e « Sospensione per l'artigianato della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di avviamento al lavoro », d'iniziativa dei senatori Minnocci, Catellani e Bermani.

Data l'identità della materia dei disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A L S E C C H I , *relatore.* Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i quattro disegni di legge sottoposti oggi al nostro esame sono stati tutti predisposti al fine di evitare che la legge 2 aprile 1968, n. 424, che ha introdotto modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, riguardante l'apprendistato, venga applicata alle aziende artigiane, classificate dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, iscritte al relativo Albo.

I presentatori dei disegni di legge hanno tutti sottolineato che probabilmente i proponenti della legge 2 aprile 1968, n. 424, nel suggerire una più completa disciplina dell'apprendistato e una più rigorosa tutela dell'apprendista, intendevano riferirsi all'apprendista dell'industria e non a quello delle botteghe artigiane.

Lo fa pensare il contenuto della legge stessa, che in più punti detta norme che sono tipiche dell'industria: ad esempio, l'obbligo di precisare da parte dell'imprenditore la qualifica che il nuovo apprendista assunto potrà conseguire al termine dell'apprendistato. Osservano i proponenti dei disegni di legge in esame che non esiste nell'artigianato una graduatoria di qualifiche nel mestiere; non c'è nemmeno la qualifica, che pure è da molto tempo reclamata, di « maestro artigiano ».

Inoltre, il contenuto della legge n. 424 del 1968, che dispone il divieto di occupare nell'azienda un numero di apprendisti superiore al 100 per cento degli operai qualificati e specializzati, non contrasta con la materia specifica che è regolata dalla legge n. 860 del 1956 (l'articolo 2 stabilisce infatti il numero massimo di apprendisti che possono essere assunti nelle imprese artigiane). In pratica, peraltro, le due leggi sotto questo punto di vista possono, a mio avviso, considerarsi uguali: mentre la legge n. 424 prevede infatti — ripeto — che non si può assumere un numero di apprendisti superiore al 100 per cento degli operai qualificati e specializzati, la legge n. 860, all'ultimo comma dell'artico-

lo 2, stabilisce che il numero massimo degli apprendisti non potrà essere superiore a dieci per le imprese che, non lavorando in serie, impieghino normalmente non più di dieci dipendenti; a cinque per quelle che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghino normalmente più di cinque dipendenti e per quelle che effettuino servizi di trasporto ed impieghino normalmente non più di cinque dipendenti; a venti per quelle che svolgano attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

La lavorazione in serie, pure ammessa nelle aziende artigiane, purchè non occupino più di cinque dipendenti e non lavorino con processo totalmente meccanizzato, come previsto dalla legge n. 860 del 1956, sarebbe sconvolta dalla più volte citata legge n. 424 del 1968, la quale peraltro non vi fa riferimento. Il che induce a credere appunto che si pensasse, varando quest'ultima legge, alle aziende industriali.

Gli obblighi imposti dalla legge del 1968 con gli articoli 1 e 2, e soprattutto l'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, costituiscono una palla di piombo al piede della occupazione degli apprendisti in un momento in cui il problema dell'occupazione — e dell'occupazione giovanile in specie — è in cima ai nostri pensieri.

A questo proposito, come osserva la relazione che accompagna il disegno di legge n. 17, è bene tenere presente che le imprese artigiane iscritte all'Albo sono oltre un milione e duecentomila, sparse in tutto il territorio nazionale. Noi ci chiediamo: come farà l'Ispettorato del lavoro ad ispezionarle per autorizzare l'assunzione di un apprendista, senza rallentare o bloccare le assunzioni?

A mio avviso, una corretta interpretazione della legge n. 424 del 1968 non avrebbe certo richiesto un nuovo intervento legislativo, ma, poichè il Ministero del lavoro con propria circolare (n. 122-63 - Divisione IV) ha diramato istruzioni ai suoi organi periferici affinchè la legge in questione abbia integrale applicazione anche per le aziende artigiane (per il solo fatto che la legge non fa distinzione fra aziende industriali e aziende artigiane), è indispensabile una nuova norma legislativa di chiarimento. Una circolare successiva — la n. 125-64 del 25 luglio 1968 — suggerisce peraltro la non applicabilità alle imprese artigiane del secondo comma dell'articolo 1 della più volte citata legge numero 424, che — come ho già ricordato — stabilisce che il numero di apprendisti non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Mi permetto di far notare all'onorevole relatore che la circolare del Ministero non suggerisce, ma interpreta la legge nel senso della non applicabilità del comma di cui trattasi alle imprese artigiane.

V A L S E C C H I , *relatore.* Ma lascia integra l'applicazione del primo comma dell'articolo 1 e degli altri articoli.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* A questo proposito faccio presente che due dei disegni di legge in esame prevedono la totale sospensione per l'artigianato dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424: ora, ai fini di una maggiore comprensione della portata di tale sospensione, mi sembrerebbe opportuno dare lettura anche degli altri articoli che compongono la legge sopra ricordata.

V A L S E C C H I , *relatore.* L'articolo 2 recita: « Le lettere *f*) e *l*) dell'articolo 11 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono sostituite dalle seguenti: *f*) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, nè in genere a quelle ad incentivo; *l*) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzione in serie ».

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Ebbene, vorrebbe forse che — secondo quanto propongono quei disegni di legge — tali disposizioni non venissero applicate per l'artigianato?

V A L S E C C H I , *relatore*. Certamente no. Tanto è vero che, nel dichiararmi favorevole all'approvazione dei disegni di legge in esame in un testo unificato — che potrebbe essere del seguente tenore: « La legge 2 aprile 1968, n. 424, riguardante la disciplina dell'apprendistato non si applica alle aziende artigiane iscritte all'Albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 » — propongo il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, in sede di approvazione dei disegni di legge nn. 17, 57, 214 e 221, riguardanti la non applicabilità della legge 2 aprile 1968, n. 424, alle aziende artigiane iscritte all'Albo a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, invita il Governo a predisporre una regolamentazione globale, generale e particolareggiata per l'istruzione professionale e l'apprendistato, tenendo conto delle numerose differenziazioni dei settori e delle imprese nelle quali operano gli apprendisti e i licenziati delle scuole professionali, per andare incontro alle reali obiettive esigenze con norme semplici e chiare e con il necessario controllo circa la loro applicazione ».

P R E M O L I . Quale presentatore di uno dei disegni di legge in esame, nella sostanza concordo pienamente con la pregevole relazione svolta dal senatore Valsecchi. Desidero soltanto far osservare che esiste una palese e vistosa contraddizione tra la prima e la seconda circolare del Ministero del lavoro, poc'anzi richiamate dall'onorevole relatore. La circolare n. 122-63 del 14 giugno 1968 infatti tra l'altro dice: « Poichè la legge n. 424 non fa alcuna distinzione tra imprese artigiane e non artigiane, non vi è dubbio che anche le prime dovranno essere autorizzate dall'organo di vigilanza ad occupare apprendisti », stabilendo evidentemente una identità tra i due tipi di imprese. La circolare n. 125-64 del 25 luglio 1968 dispone invece che il secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 424 non sia applicabile alle imprese artigiane, negando l'esistenza di tale identità. Sta di fatto inoltre che gli Ispettorati rilasciano l'autorizzazione per l'assunzione di apprendisti solo previa osservanza di tutte le leggi, ivi compresa la n. 424 del 1968, per cui il povero artigiano non sa più a quale circolare interpretativa attenersi.

Da tutte queste considerazioni appare evidente che la legge di cui proponiamo la modifica non sta in piedi. Evidentemente il vestito giuridico burocratico mal si adatta alle imprese artigiane, tanto è vero che sono occorse due circolari interpretative del Ministero, peraltro a nostro giudizio contraddittorie: esso non solo non va a favore nè del datore di lavoro nè dell'apprendista, ma nuoce oltretutto alla vita e all'efficienza stessa di tali imprese.

D E M A R Z I . Il disegno di legge n. 17, del quale sono primo firmatario, è stato presentato all'inizio della nuova legislatura per cercare di sanare la situazione di disagio e di imbarazzo che si era venuta a determinare nell'ambiente artigiano in seguito all'approvazione della più volte citata legge n. 424, approvazione avvenuta nella serrata finale dei lavori parlamentari, dopo una brevissima seduta in entrambi i rami del Parlamento.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Faccio notare agli onorevoli senatori che si trattava di un provvedimento di iniziativa parlamentare!

D E M A R Z I . Per quanto mi riguarda, non ne ho alcuna responsabilità, perchè a quell'epoca ero oberato da altre preoccupazioni.

Nella fretta del momento, pur essendo tutti gli oratori intervenuti nei dibattiti che si sono svolti sia alla Camera dei deputati che al Senato convinti che le disposizioni in quel provvedimento contenute erano rivolte esclusivamente all'industria, purtroppo non tennero presente che la legge 19 gennaio 1955, n. 25, riguardante l'apprendistato, non fa alcuna distinzione fra apprendistato industriale e apprendistato artigianale. Di conseguenza la legge n. 424, del 1968, che ha voluto modificare quella precedente, non contenendo alcuna eccezione nei confronti dell'artigianato, neppure di quello tradizionale ed artistico, viene applicata anche a quest'ul-

timo, creando una situazione di disagio veramente grave. Così, ad esempio, in base all'articolo 1 anche il piccolo artigiano sperso in montagna deve attendere, prima di poter assumere un apprendista, l'autorizzazione e la visita dell'Ispettore del lavoro, che tra l'altro non ha neppure il tempo di svolgere il lavoro normale. Nell'ambiente artigianale si ritiene che tutta la legge sull'apprendistato debba essere riformata; ecco il perchè del disegno di legge che, in attesa di una riforma generale, mi sono permesso di presentare insieme ad altri colleghi. Anche noi siamo convinti che la situazione dell'apprendistato è cambiata sia nell'ambito dell'industria che dell'artigianato.

Certo ritengo anch'io che nella legge n. 424 vi è qualche innovazione che può essere favorevole all'apprendistato. Sono d'accordo, quindi, con il Ministro quando egli consiglia di non abolire del tutto la legge n. 424, ma in attesa della riforma generale è necessario non peggiorare la situazione degli artigiani. Il Ministro fa osservare che sono state emesse circolari ministeriali, tra cui molto opportuna la seconda, che ha evitato l'ispezione alle aziende artigiane, per l'occupazione degli apprendisti. Infatti, in alcune regioni, gli ispettori, pur avendo molte altre cose cui pensare, eseguivano tali ispezioni.

B O SC O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Ma gli artigiani non sono esenti da ispezioni.

D E M A R Z I . La legge n. 424 non può essere applicata all'artigianato; ad esempio, in provincia di Trapani, gli ispettorati la pensavano diversamente. Questa è la controprova che una nuova legge è necessaria. La circolare ministeriale non è perentoria, è utile solo in sede interpretativa, perchè è chiarificatrice di una situazione da cui però dobbiamo tirarci fuori. Per troppo tempo una questione così semplice è rimasta insoluta e nell'ambito del settore artigianale si è creato del malumore.

Approfitto della presenza del Ministro per richiamare la sua attenzione su alcuni altri problemi. Abbiamo interesse, per lo sviluppo dell'economia, che si effettuino nuove assunzioni. Sappiamo tutti che l'Ispettorato del lavoro non ha uomini sufficienti per le ispezioni. La legge non prevede un termine entro cui rispondere alle domande relative all'aumento del numero dei dipendenti, indirizzate all'Ispettorato del lavoro, e accade, anche nel settore dell'industria, che, fin quando l'ispettore non effettua il controllo, il lavoro si svolge allo scoperto. Il Ministro dovrebbe stabilire un termine almeno per una risposta dell'ufficio.

Altro punto da chiarire è il seguente. Abbiamo sempre stabilito che per il settore del lavoro le domande sono redatte in carta semplice: qui la disposizione non è confermata. Redigere la domanda su carta da bollo può rappresentare una difficoltà; se queste cose rimangono dubbie, rischiamo di pregiudicare l'occupazione.

Per concludere, ritengo che, per maggiore chiarezza e tranquillità, la soluzione di questi problemi, debba avvenire mediante l'approvazione di un'apposita norma di legge.

S A M A R I T A N I . Vorrei premettere che la riforma dell'apprendistato, cui è necessario giungere, deve avere come argomento centrale l'istruzione professionale.

Premesso questo, è da rilevare che la legge n. 424 ha destato notevole preoccupazione tra gli artigiani, provocando manifestazioni di grande ampiezza, che non si incentrano solo sul problema della modifica della legge, ma anche su altri problemi, che in parte sono stati risolti e in parte rimangono ancora in piedi.

Alla chiusura della quarta legislatura fummo sottoposti a forti pressioni per l'approvazione di varie leggi, tra cui quella n. 424, per cui io protestai vivacemente, data l'impossibilità di discussione. Ora abbiamo visto che sul piano della sua applicazione è addirittura intervenuto il Ministero con le due famose circolari, ma in questo caso non è sufficiente un'interpretazione, bisogna chiarire e modificare la stessa legge n. 424. Non vi è dubbio che il primo comma dell'articolo 1 determina una posizione nuova dell'apprendistato, e a proposito dell'assunzio-

ne sono andato a rivedere la legge del 19 gennaio 1955, n. 25, la quale, premesso all'articolo 3 che gli aspiranti apprendisti si iscrivono in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente e che il datore di lavoro deve fare richiesta anche nominativa all'Ufficio del lavoro, reca un titolo ottavo, dedicato proprio all'assunzione dell'apprendista nell'azienda artigiana, che deroga ai precedenti articoli. Stabilisce infatti l'articolo 26: « Non si applicano agli apprendisti e imprenditori artigiani le norme della presente legge contenute negli articoli 3, secondo comma e terzo comma, 22, 23 e 24 ».

Siamo evidentemente di fronte ad una innovazione che crea le difficoltà cui si riferiva il collega De Marzi. A parte il problema della carta bollata o semplice, importante è il problema che nasce dall'esame dell'articolo 1 della legge n. 424, secondo comma, la cui dizione non può riferirsi ad una azienda artigianale bensì ad una azienda industriale. Infatti, il rapporto del 100 per cento tra apprendisti ed operai specializzati e qualificati può esistere solo in un'azienda industriale. E anche se i familiari sono corrispondentemente qualificati come operai specializzati o qualificati, l'azienda artigiana ha sempre avuto e deve avere quel diverso rapporto che è istituzionale all'azienda stessa. Questo è il punto principale ed essenziale della rivendicazione degli artigiani. Da ciò prende lo spunto il nostro disegno di legge e, nel tentativo di ristabilire l'equilibrio allo interno dell'azienda artigiana, siamo disposti a ritornare alle disposizioni della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Inoltre, a mio parere, è necessario eliminare, all'articolo 2 della legge n. 424, la lettera *f*), laddove si dice: « di non sottoporre gli apprendisti alle lavorazioni a cottimo nè in genere a quelle a incentivo o in serie se non per il tempo strettamente necessario all'addestramento e previa comunicazione all'Ispettorato del lavoro ». Dobbiamo riconoscere che di fatto gli apprendisti vengono immessi nei cicli produttivi e dobbiamo salvaguardare gli elementi della figura dell'apprendista stabiliti dal codice civile. L'apprendista è un lavoratore che va nell'azienda per apprendere ed evidentemente deve svolgere un'azione pratica, ma questa azione pratica non si giustifica allorchè si intenda addirittura sostituire gli operai con gli apprendisti.

C'è, poi, l'articolo 3; noi, nella passata legislatura, abbiamo discusso a lungo sulla tutela del lavoro minorile. L'articolo 3 della legge n. 424 sconvolge tutte le disposizioni sul lavoro minorile: l'età, il numero degli apprendisti, le varie deroghe, sono tutte cose che destano in me molta perplessità.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Ma questo è un problema d'ordine generale!

S A M A R I T A N I . Appunto per questo affermo che la materia va rivista; possiamo, in questo caso, venire incontro alle esigenze delle aziende artigiane, ma dovremo ben presto concentrare tutta la nostra attenzione su una riforma generale del sistema.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Mi corre l'obbligo di dare qualche chiarimento agli onorevoli senatori. Innanzitutto la legge 2 aprile 1968, numero 424, non è nata per iniziativa del Governo, in quanto è il condensato di alcuni disegni di legge presentati alla Camera dei deputati da parlamentari di tutti i partiti politici. Si nominò un comitato ristretto — come spesso si fa in questi casi — e si arrivò ad una unica proposta di legge. Il Governo ritenne di non contrastare questa iniziativa e, con la celerità cui ha fatto cenno lo stesso senatore Samaritani, il provvedimento fu approvato sia alla Camera dei deputati che qui in Senato. Ritengo che esso non meriti tutte le critiche che gli sono state rivolte; si può mutare qualche cosa, ma il nucleo centrale del provvedimento va bene. Anche per quanto riguarda le contraddizioni di cui ha parlato, se non sbaglio, il senatore Samaritani, mi pare che queste non esistano. La legge dell'aprile 1968 riguarda tutto il settore; del resto la vostra stessa proposta di sospensiva conferma che la legge si applica anche agli artigani, altrimenti non ci sarebbe alcun motivo per chiedere la sospensione.

Circa l'unico punto di cui specificatamente si è parlato, e cioè l'articolo 1, secondo comma, non vi è nessuna contraddizione con le affermazioni precedenti e di questo sono sicuro in quanto, dopo aver attentamente considerato la legge in questione, ho chiesto il parere di autorevolissime personalità del campo giuridico e sono convinto che quelle contraddizioni non esistono, anche perchè una norma speciale non può essere derogata da alcuna legge generale secondo un canone interpretativo della giurisprudenza applicato dai tempi dei romani sino ad oggi.

D'altronde qui interviene anche un principio di carattere politico, nel senso che la azienda interessata deve avere un certo respiro nelle assunzioni di apprendisti, in quanto l'apprendistato non ha soltanto una funzione produttiva, ma anche quella — ben più importante — di tramandare un certo mestiere, di tramandare certe attività artistiche tradizionali che altrimenti andrebbero perdute. E poichè la bottega artigiana forma oggetto di una norma specifica che deroga al sistema applicabile all'industria per il numero degli apprendisti, non può essere accusata di sconvolgere tutto il sistema, perchè si tratta di una norma speciale che si riferisce proprio a questa funzione istituzionale della bottega artigiana stessa.

Quindi non c'è nessuna contraddizione.

Ripeto, pertanto, che il Ministero del lavoro è di avviso che il secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 424 non è applicabile all'impresa artigiana. Noi abbiamo delle aziende artigiane a carattere familiare nelle quali sarebbe difficile stabilire il rapporto tra il numero dei lavoratori specializzati e il numero degli apprendisti, perchè nell'artigianato non sempre esiste la figura dell'operaio specializzato. Non parlo dell'articolo 3 che, come ha osservato il senatore Samaritani, modifica le disposizioni relative al lavoro minorile; ciò non toglie che si possa e si debba mettere in armonia questa norma con quella ultimamente emanata per la tutela del lavoro minorile.

Per quanto sopra detto, il Governo è contrario ad una totale abrogazione delle norme della legge 4 aprile 1968, n. 424 in quanto ciò creerebbe situazioni veramente sperequate nei confronti degli stessi apprendisti, per i quali esistono disposizioni tutelatrici che, a giudizio del Governo, vanno mantenute; eventualmente quello cui il Governo può accedere è una legge interpretativa — e parlo così sempre in base a quegli autorevoli pareri da me richiesti — circa il secondo comma dell'articolo 1, e cioè relativamente al numero degli apprendisti, appunto per incoraggiare la formazione professionale che viene affidata alle imprese artigiane.

Per quanto riguarda l'autorizzazione dello Ispettorato del lavoro, ritengo che si tratti di un provvedimento di carattere amministrativo; eventualmente dobbiamo vedere in che modo si possa regolarlo. Il Governo, a questo proposito, non è favorevole ad una esclusione completa della funzione di controllo dell'Ispettorato. Conosciamo tutti molto bene le benemerenze dell'Ispettorato del lavoro, del quale ora bisogna rafforzare i ruoli, perchè sono pochi i funzionari addetti a questo ufficio. Purtroppo ci troviamo di fronte a difficoltà di ordine generale, che potranno essere discusse in sede di bilancio; comunque debbo dire che da due anni a questa parte si è cercato di coprire tutti i vuoti esistenti nell'organico dell'Ispettorato, ente che rappresenta una tradizione gloriosa nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Siamo arrivati a coprire i posti in organico per il 90 per cento; attualmente sono in corso altri concorsi per coprire tutti i posti disponibili. Infine colgo l'occasione per annunciare che il Ministero ha disposto, da un anno e mezzo, che gli ispettori del lavoro agiscano d'accordo con gli ispettori degli enti previdenziali. Infatti, fino a qualche tempo fa, gli ispettori dell'INAM o dell'INPS, ad esempio, facevano accertamenti per conto loro, ma, una volta accertata l'evasione nei propri confronti, non la comunicavano agli altri. Abbiamo invece stabilito che si agisca coordinatamente, il che ha reso ottimi risultati nel primo semestre di quest'anno, portando al recupero di ben sette miliardi di contributi evasi, oltre ai trenta miliardi introitati a seguito delle normali ispezioni del nostro Ministero. Ap-

profitto pertanto dell'occasione per rivolgere un vivo ringraziamento all'Ispettorato del lavoro.

Ciò premesso, ritengo che si possano e si debbano semplificare ancora certe procedure e abbiamo già disposto in questo senso. Comunque, a mio avviso, non si possono risolvere alcune questioni con un disegno di legge improvvisato, che potrebbe ripetere taluni inconvenienti già verificatisi e che sono stati rimproverati alla legge precedente. Propongo pertanto un breve rinvio della discussione, per esaminare più approfonditamente quali sono le disposizioni da adottare al fine di semplificare le procedure relative all'assunzione degli apprendisti. Contemporaneamente, potremmo mettere allo studio il problema più generale della revisione della legge sull'apprendistato nell'industria, oltre che nell'artigianato, come è nei voti dei senatori di tutte le parti politiche. Sono d'accordo che bisogna fare qualche cosa di particolare per le aziende artigiane, che tanta benemerenza hanno acquisito, ma non si può escludere il controllo dei pubblici poteri per la tutela delle condizioni di lavoro.

Presidenza
del Vice Presidente CENGARLE

V A L S E C C H I , *relatore*. Anzitutto ringrazio gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nel dibattito dichiarandosi d'accordo col relatore.

Per quanto riguarda la proposta di rinvio dell'onorevole Ministro, non ho nulla in contrario ad accettarla e mi dichiaro quindi d'accordo. Desidero tuttavia far presente all'onorevole ministro Bosco che bisognerà trovare un sistema per ridurre la portata dell'articolo 1 della legge n. 424. Potrebbe bastare la semplice denuncia all'Ispettorato del lavoro, senza aspettare la preventiva autorizzazione. Per il resto, già c'è la legge del 1955, che all'articolo 11 vieta di sottoporre gli apprendisti a lavorazioni retribuite a cottimo ed a lavori di manovalanza. Praticamente questa norma già c'è.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. No, la vecchia legge ammetteva il compenso a cottimo per il tempo strettamente necessario all'addestramento. In sostanza l'apprendista veniva ad essere un operaio dissimulato. Il pagamento a cottimo presuppone un contratto di lavoro.

D E M A R Z I . L'onorevole Ministro ha impostato la sua risposta mettendo in luce gli aspetti negativi del nostro disegno di legge. Per carità, non si creda che l'Ispettorato del lavoro non debba fare le ispezioni presso le botteghe artigiane. Non è questo lo scopo che si vuol raggiungere col disegno di legge. L'Ispettorato del lavoro ha diritto di andare dove vuole e quando vuole.

Tuttavia la norma dell'articolo 1 della legge n. 424 è irrealizzabile, onorevole Ministro. Bisogna essere realisti: pretendere che per assumere un apprendista si debba avere il permesso dell'Ispettorato del lavoro, il quale lo concede dopo aver visitato l'azienda, vuol dire essere fuori della realtà. Il problema non si può risolvere ordinando allo Ispettorato di non andare a fare le ispezioni.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho detto che vedremo anche di formulare, se necessario, delle proposte relativamente alla semplificazione della procedura per le ispezioni. Io ora non voglio anticipare nulla a questo proposito, però l'Ispettore del lavoro deve venire almeno a conoscenza del numero degli apprendisti che vi sono nell'azienda.

D E M A R Z I . Allora cerchiamo di non aumentare le incombenze burocratiche degli artigiani, imponendo loro di riempire altri moduli, di scrivere altre carte. L'Ispettorato del lavoro può essere informato del numero degli apprendisti che lavorano nell'azienda attraverso l'Ufficio di collocamento, il quale rilascia il permesso dell'assunzione. Perchè complicare le cose stabilendo l'obbligo di distinte denunce all'Ufficio di collocamento e all'Ispettorato del lavoro?

V A L S E C C H I , *relatore*. Il Ministro è sostanzialmente d'accordo su questo.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La visita dell'Ispettorato è già esclusa.

D E M A R Z I . Sulla interpretazione della seconda parte dell'articolo 2 sono perfettamente d'accordo circa la necessità di trovare una soluzione, augurandomi che ciò possa avvenire in breve tempo.

P R E M O L I . Ringrazio l'onorevole Ministro e mi dichiaro d'accordo con lui per quanto riguarda appunto la semplificazione dell'*iter* burocratico per la tutela degli apprendisti. Circa l'articolo 2, sono d'accordo sulla questione del lavoro in serie. Nella riformulazione dell'articolo 2 si deve tener conto di quelle che sono le reali divergenze dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, perchè anche questa parla di lavoro in serie. Comunque, in questo caso è bene rivedere la legge precedente e fare in modo che siano eliminate tutte le apprensioni che sono state espresse da tutte le parti.

B E R M A N I . Bisognerebbe distinguere anche tra aziende artigianali e non artigianali. Mentre si discuteva, stavo pensando ad un caso che mi è capitato questa estate. Ho avuto l'onore di andare ad inaugurare una mostra del mobile a Grignasco, nella mia regione, e in quell'occasione ho sentito diverse lamentele circa le remore burocratiche che si pongono all'assunzione di apprendisti cui insegnare la fabbricazione dei caratteristici mobili della zona, divenuti famosi ovunque e esportati anche in America. Sono gli stessi ragazzi che vanno a pregare gli artigiani di assumerli per apprendere il mestiere. Ci sono invece delle remore pesanti all'assunzione degli apprendisti. Gli artigiani chiedono che siano eliminati tutti questi impacci burocratici, compresi quelli relativi all'Ispettorato del lavoro.

P R E S I D E N T E . Vorrei pregare di tener presente che ci troviamo di fronte ad una formale proposta di rinvio formulata dal Governo. Quindi è in ordine a questa che dobbiamo esprimere il nostro parere.

S A M A R I T A N I . A questo proposito, dato che il Ministro riconosce l'esigenza di addivenire ad una modificazione della situazione attraverso una legge interpretativa, sono favorevole ad un rinvio alla prossima seduta.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ringrazio per l'accoglienza fatta alla mia proposta e prendo l'impegno di portare la prossima settimana un testo sul quale, naturalmente, la Commissione discuterà.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,20.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Vice Direttore delegato
DOTT. ENRICO ALFONSI